

# Nuove regole per la formazione

**lavoratori  
preposti  
dirigenti**

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

21 dicembre 2011

# Premessa

L'applicazione dei contenuti dell'accordo nei riguardi di dirigenti e preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'art.37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008.

Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione «adeguata e specifica».

## Premessa (2)

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D. Lgs. 81/2008 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari.

Percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, previsti dal D. Lgs. 81/2008, andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo.

## Premessa (3)

Viene consentito l'impiego di piattaforme e-learning se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato 1.

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

## Premessa (4)

I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti bilaterali e agli Organismi paritetici, ove esistenti.

Ove la richiesta riceva riscontro, occorre tenere conto delle relative indicazioni

Ove la richiesta non riceva riscontro entro 15 giorni, il datore di lavoro procede autonomamente.

# Requisiti dei docenti

In attesa che la Commissione consultiva permanente elabori i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ....

Devono avere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro (?)

# Organizzazione della formazione

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) Soggetto organizzatore
- b) Responsabile del progetto formativo
- c) Nominativi dei docenti
- d) Numero massimo partecipanti: 35
- e) Registro di presenza
- f) Obbligo di frequenza del 90% delle ore previste
- g) Declinazione dei contenuti, tenendo presenti:
  - differenze di genere, di età, di provenienza e lingua
  - Specifica tipologia contrattuale



# Organizzazione della formazione (2)

Nei confronti dei lavoratori stranieri:

- i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti (es: presenza di un mediatore culturale o di un traduttore)
- Potranno essere previsti specifici programmi di formazione preliminare in modalità *e-learning*

# Metodologia

Si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tal fine è opportuno:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e discussioni, nonché lavori di gruppo;
- b) favorire metodologie interattive ovvero basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione;
- c) Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
- d) favorire metodologie innovative, anche in modalità *e-learning* e con ricorso a linguaggi multimediali.

# Metodologia

La modalità *e-learning* consentita per:

- La formazione generale per i lavoratori
- La formazione dei dirigenti
- I corsi di aggiornamento (per lavoratori, preposti, dirigenti)
- la formazione dei preposti (in parte)
- progetti formativi sperimentali (per lavoratori e preposti)

# FORMAZIONE DEI LAVORATORI

```
graph TD; A[FORMAZIONE DEI LAVORATORI] --> B[GENERALE]; A --> C[SPECIFICA]
```

GENERALE

SPECIFICA

# La formazione GENERALE dei lavoratori

**Durata:** non inferiore a 4 ore, per tutti i settori

## **Contenuti:**

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

# La formazione SPECIFICA dei lavoratori

**Durata minima:** 4, 8, 12 ore secondo il settore di appartenenza dell'azienda (rischio basso, medio, alto, come da Allegato 2)

**Contenuti:** i rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

(rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi di esplosione, rischi chimici, nebbie-oli-fumi-vapori-polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci, segnaletica, emergenza, procedure di sicurezza, procedure e sodo e incendi, procedure organizzative primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.)

**La formazione specifica è soggetta a ripetizioni periodiche con riferimento a quanto emerge dalla valutazione dei rischi**

# La formazione del preposto

Deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una formazione particolare.

**Durata minima: 8 ore**

## **Contenuti:**

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali.



## La formazione del preposto

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno i 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria (colloquio o test)

## MODALITA' di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti

Fermi restando la durata e i contenuti previsti dall'accordo, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del RLS

# La formazione dei dirigenti

Durata minima: 16 ore.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in 4 moduli:

1. GIURIDICO NORMATIVO

2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

## La formazione dei dirigenti

Può essere programmata e deve essere definita nell'arco temporale di **12 mesi**, anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del RLS.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il **90%** delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria (colloquio o test).

# Aggiornamento

**Lavoratori:** quinquennale, durata minima 6 ore per tutti i livelli di rischio

Non dovranno essere riprodotti argomenti e contenuti dei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti

**Preposti:** quinquennale, durata minima 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**Dirigenti:** durata minima 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

# Aggiornamento

Possono essere previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite

Nell'aggiornamento **non** è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. E **neanche** la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

# Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto coerente con le disposizioni del presente accordo entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo stesso.

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.

In fase di prima applicazione, è esonerato chi abbia frequentato - entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo, corsi formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle normative e dei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

# In sintesi

	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
Lavoratori generale	4	4	4
Lavoratori specifica	4	8	12
preposti	8 (lav.) + 8	12 (lav.) + 8	16 (lav.) + 8
dirigenti	16	16	16

	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
Lavoratori	8	12	16
Preposti	16	20	24
Dirigenti	16	16	16